



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/AA: rm

Roma, 18 aprile 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Palermo**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 35/2023_Procedimento recupero somme dovute da iscritti morosi

Con riferimento al quesito formulato in data 15 febbraio 2023 con il quale si chiede conferma del procedimento che l'Ordine intende adottare per disincentivare il fenomeno della morosità tra gli iscritti e ridurre i costi amministrativi dallo stesso generato, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell'Ordine "stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'albo e/o nell'elenco, ...".

L'importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell'Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)¹.

Le norme citate attribuiscono al Consiglio dell'Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell'albo professionale.

Tale contributo, come stabilito dall'ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di **tassa**, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell'ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto.

Si ritiene che il Consiglio dell'Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell'ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento.


Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell'art 6 del **Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito** prevede che "nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e

¹ Art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 "Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari"

nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine". Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell'Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l'iscritto viene sanzionato.

Con i migliori saluti.

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.